



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI

Modifiche dell'Ordinanza sulle prestazioni OPre a partire dallo 01.07.2009

L'art. 6 OPre rilevante per l'ergoterapia ha subito i seguenti cambiamenti.

I passaggi modificati sono:

Art. 6, al. 2 e 5

² L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.

⁵ Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una ergoterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.

I passaggi non modificati, rimasti uguali, sono:

Art. 6

¹ Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte purché:

- a. in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure
- b. siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.

³ Per la remunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

⁴ Se l'ergoterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.

Commento dal punto di vista di H+:

Nota: in questo commento si rinuncia alla doppia denominazione (ergoterapiste e ergoterapisti), allo scopo di facilitare la lettura. Il rispettivo altro sesso - quando ha senso - è compreso.

Il cpv. 2 comprende, come novità, la chiara regolamentazione su quando **deve** iniziare il trattamento dopo la prescrizione (data della prescrizione medica): **entro otto settimane!** Questa regolamentazione è facilmente verificabile da parte degli assicuratori malattie. Si consiglia quindi di controllare la data della prescrizione medica *prima di iniziare il trattamento*. Dovessero essere trascorse oltre 8 settimane, la paziente dovrebbe presentare una prescrizione attuale.

Nel nuovo cpv. 5 viene tenuto conto della circostanza, che le pazienti e i pazienti che, fino al compimento dell'età di 20 anni, hanno usufruito di regolari cure ergoterapiche a carico dell'assicurazione d'invalidità, a partire dall'età di 20 anni passano al campo prestazionale del-

l'assicurazione malattie obbligatoria. Logicamente, la nuova regola mette questa circostanza alla pari di una situazione di cura di lunga durata. In tal caso trova direttamente applicazione la regola conforme al cpv. 4. Il medico curante propone al medico di fiducia, mediante un rapporto, l'ulteriore modo di procedere per la terapia.

Consiglio di H+:

Le nuove regole cambiano i processi abituali. Particolarmente il limite temporale tra prescrizione medica e inizio del trattamento in pratica può condurre a situazioni poco piacevoli. (il paziente si annuncia dopo essere tornato dalle vacanze e presenta una prescrizione "scaduta" oppure, per motivi medici, occorrerebbe attendere 8 settimane prima di iniziare il trattamento ...). Con un'informazione adatta alla situazione e al destinatario su questa nuova regola, ogni azienda può contribuire attivamente affinché l'applicazione avvenga con pochi "effetti collaterali indesiderati".

Domande e feedback in relazione alla modifica dell'art. 6 OPre si possono rivolgere a Markus Tschanz, capo progetto tariffe, Tel. 031 335 11 24, E-Mail markus.tschanz@hplus.ch, per l'ufficio H+.

Foglio dei fatti OPre 5 modifiche in data 1 luglio 2009 H+ Gli Ospedali Svizzeri

MAT, 23 giugno 2009